

ORIGINALE

COMUNE DI MATERA

Città dei Sassi



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 34

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n. 32 del 23/05/1996.

L'anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 18,00 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. Sessione STRAORDINARIA ED URGENTE di prima convocazione.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BUCCICO Emilio N. - Sindaco	SI	ANTEZZA Carlo	NO
SARRA Romeo E.	SI	TATARANNI Eustachio	SI
VIZZIELLO Giovanni	SI	PENTASUGLIA Giuseppe	SI
ROCCO Nicola	SI	GENCHI Domenico	SI
LORUSSO Carlo	SI	ANGELINO Giovanni	SI
ROSMARINO Francesco P.	SI	LAMACCHIA Michele	NO
PEDICINI Adriano	SI	GIAMMETTA Maridemo	NO
ARFO' Corrado S.	SI	CORAZZA Michele	NO
DI MARZIO Nicola	SI	ALBA Carmine	NO
CAPPELLA Giuliano	SI	TROMBETTA Nicola	NO
FIGLIORE Domenico	SI	BRAIA Luca	NO
STELLA BRIENZA Pasquale	SI	VITI Vincenzo E.	NO
NICOLETTI Emanuele M.	SI	SANTARSIA Gaetano	NO
MAZZILLI Fabio	SI	GAUDIANO Vito	NO
BAGNALE Salvatore	SI	BIANCHI Francesco P.	NO
SASSO Vito	SI	CHIETERA Aldo	NO
DI BARI Piergiorgio	NO	GULLA' OLIVERI TERESA	NO
PERNIOLA Tommaso	NO	SILVESTRI Bartolomeo	NO
TOTO Augusto	NO	LAPOLLA Angelo	NO
ANDRULLI Michele	SI	FIGLIORE Luigi	NO
CINNELLA Cosimo Damiano	NO		

Presiede SARRA Romeo E., Presidente del Consiglio, partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Claudio UCCELLETTI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a scrutatori i Consiglieri Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

**Introduce l'argomento l'Assessore all'Igiene Urbana, Michele Casino
(omissis, come verbale in atti)**

Il Dirigente

Presso il locale cimitero di C.da Pantanello, e residualmente presso quello di Via IV Novembre, si provvedono a tumulare le salme dei concittadini deceduti in loculi costruiti dal Comune.

Le procedure di concessione dei loculi sono contenute nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 23/05/1996.

Nel suddetto regolamento è normata, tra l'altro, anche la procedura per il ricongiungimento delle salme dei congiunti.

L'attuale regolamentazione consente la procedura del "ricongiungimento" per i coniugi (marito con moglie o figlio) nell'unica condizione tassativa che venga richiesto al momento del decesso del secondo di questi.

Tale condizione ha la finalità di evitare che l'attivazione di tale procedura in qualunque momento generi la possibilità di una scelta preferenziale dei loculi da concedere da parte dei richiedenti.

Ciò in contrasto con il principio basilare della concessione cronologica e progressiva dei loculi ben disciplinata nel Regolamento.

Con l'attuale regolamentazione delle procedure di congiunzione, prevista dall'art. 58, alcuna disfunzione è stata riscontrata per le istanze proposte contestualmente al decesso, mentre non risulta regolamentata la procedura nei casi di richieste differite rispetto ai suddetti termini, con conseguente impossibilità di soddisfare tale esigenza che, seppure limitata è profondamente sentita.

Tale esigenza è stata rappresentata più volte da alcuni utenti con istanze che, pur se motivate da sentimenti e ragioni comprensibili, non possono essere tuttora istruite in quanto l'attuale Regolamento non contempla e tanto meno disciplina tale casistica.

L'Amministrazione sensibile a tale esigenza fortemente sentita è pervenuta alla determinazione di meglio regolamentare la congiunzione al fine di dare riscontro alle istanze dell'utenza in qualunque momento proposte.

Al riguardo è necessario integrare la disciplina del congiungimento di cui all'art. 58 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 23/05/1996, prevedendo la possibilità di ammettere tale ulteriore fattispecie, consentendola in qualunque momento, destinando spazi predeterminati a tale utilizzo, da concedere seguendo l'ordine progressivo numerico.

Tali spazi devono essere individuati per i padiglioni nuovi nella fase di progettazione, mentre per i padiglioni esistenti possono essere destinati i loculi dell'ultimo orizzontamento del livello superiore.

Per il recepimento di tale fattispecie di ricongiungimento l'art. 58 del Regolamento di polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 23/05/1996 deve integrarsi come di seguito riportato.

Art. 58 (originario)

Congiungimenti

- 1) Sono annessi, a domanda degli interessati, trasferimenti, nei loculi nuovi di corrente assegnazione, esclusivamente per congiungimento di salme di coniugi o di genitore con figlio.
- 2) Il trasferimento per congiungimento si può concedere solamente nel caso in cui trattasi di loculo/i attiguo/i.
- 3) E' consentito il trasferimento di salme, senza congiungimento, esclusivamente in loculi resisi liberi, a seguito di estumulazioni da padiglioni completamente utilizzati, il cui elenco dovrà essere esposto in apposita bacheca, sia nel cimitero che presso l'ufficio di polizia mortuaria. Si procederà alla loro concessione dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello dell'avvenuta estumulazione della salma prima tumulata, a seguito della metodica dell'estrazione casuale tra gli aspiranti concessionari presenti.

In tal caso non compete alcun rimborso per il loculo che si rinuncia.

Art. 58 (modificato)

Congiungimenti

- 1) Sono annessi, a domanda degli interessati, trasferimenti, nei loculi nuovi di corrente assegnazione, esclusivamente per congiungimento di salme di coniugi o di genitore con figlio.
- 2) Il trasferimento per congiungimento si può concedere solamente nel caso in cui trattasi di loculo/i attiguo/i.
- 2 bis) Il trasferimento per congiungimento di salma di coniugi o di genitore con figlio si può concedere in qualunque momento negli spazi predestinati a tal fine.**
- 3) E' consentito il trasferimento di salme, senza congiungimento, esclusivamente in loculi resisi liberi, a seguito di estumulazioni da padiglioni completamente utilizzati, il cui elenco dovrà essere esposto in apposita bacheca, sia nel cimitero che presso l'ufficio di polizia mortuaria. Si procederà alla loro concessione dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello dell'avvenuta estumulazione della salma prima tumulata, a seguito della metodica dell'estrazione casuale tra gli aspiranti concessionari presenti.

In tal caso non compete alcun rimborso per il loculo che si rinuncia.

Matera, li _____

In considerazione del fatto che, allo stato attuale, i loculi disponibili per l'assegnazione ai dolenti è pari a circa n. 120, sufficienti per le "necessità" dei prossimi 4 - 5 mesi, si rende necessario differire l'entrata in vigore della modifica regolamentare a far data dalla concedibilità dei nuovi padiglioni di loculi la cui costruzione, nel rispetto del P.R.G. cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 92 del 9/12/2002, è in programmazione e la cui attuazione deve essere conseguita in tempi brevi.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Montemurro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del dirigente del Settore

Considerato che a distanza di circa undici anni dall'approvazione si è resa necessaria una modificazione dello stesso Regolamento;

Visto il Verbale della la Commissione Consiliare, in data 01/04/2008, con il quale ha discusso ed approvato la modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in tema di ricongiungimento dei congiunti, mediante l'introduzione del comma 2 bis all'art 58, nel testo che segue:

2 bis) Il trasferimento per ricongiungimento di salma di coniugi o di genitore con figlio si può concedere in qualunque momento negli spazi predestinati a tal fine.

Che, la Commissione Consiliare, nel medesimo verbale preso atto della momentanea carenza di loculi, ha ritenuto condividere il differimento dell'entrata in vigore della modifica regolamentare a far data della concedibilità dei nuovi padiglioni di loculi la cui costruzione è attualmente in programmazione;

Ritenuto, in questa sede, dover provvedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento, con l'introduzione del comma 2 bis all'art. 58, nei termini proposti dalla Commissione consiliare;

Ritenuto, per quanto innanzi riportato, dover differire l'entrata in vigore della modifica regolamentare;

All'unanimità dei voti resi per alzata di mano dai 21 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) Regolamentare la ricongiunzione delle salme dei coniugi e/o di questi con i figli, consentendo il trasferimento per ricongiungimento di salma di coniugi o di genitore con figlio in qualunque momento negli spazi predestinati a tal fine;
- 2) approvare le modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria come in premessa citate che vengono integralmente riportate:

Art. 58 (originario)

Congiungimenti

Sono annessi, a domanda degli interessati, trasferimenti, nei loculi nuovi di corrente assegnazione, esclusivamente per congiungimento di salme di coniugi o di genitore con figlio.

Il trasferimento per congiungimento si può concedere solamente nel caso in cui trattasi di loculo/i attiguo/i.

E' consentito il trasferimento di salme, senza congiungimento, esclusivamente in loculi resisi liberi, a seguito di estumulazioni da padiglioni completamente utilizzati, il cui elenco dovrà essere esposto in apposita bacheca, sia nel cimitero che presso l'ufficio di polizia mortuaria. Si procederà alla loro concessione dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello dell'avvenuta estumulazione della salma prima tumulata, a seguito della metodica dell'estrazione casuale tra gli aspiranti concessionari presenti.

In tal caso non compete alcun rimborso per il loculo che si rinuncia.

Art. 58 (modificato)

Congiungimenti

1) Sono annessi, a domanda degli interessati, trasferimenti, nei loculi nuovi di corrente assegnazione, esclusivamente per congiungimento di salme di coniugi o di genitore con figlio.

2) Il trasferimento per congiungimento si può concedere solamente nel caso in cui trattasi di loculo/i attiguo/i.

2) bis Il trasferimento per congiungimento di salma di coniugi o di genitore con figlio si può concedere in qualunque momento

negli spazi predestinati a tal fine.

3) E' consentito il trasferimento di salme, senza congiungimento, esclusivamente in loculi resisi liberi, a seguito di estumulazioni da padiglioni completamente utilizzati, il cui elenco dovrà essere esposto in apposita bacheca, sia nel cimitero che presso l'ufficio di polizia mortuaria. Si procederà alla loro concessione dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello dell'avvenuta estumulazione della salma prima tumulata, a seguito della metodica dell'estrazione casuale tra gli aspiranti concessionari presenti.

In tal caso non compete alcun rimborso per il loculo **cui** si rinuncia.

3) Dare atto che l'entrata in vigore della modifica regolamentare è differita a far data della concedibilità dei nuovi padiglioni di loculi la cui costruzione è attualmente in fase di completamento;

4) Dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Montemurro

Il Presidente del Consiglio Comunale, propone di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U.E.E.L.L. D.lgs 267/2000.

La proposta viene approvata all'unanimità dei voti resi per alzata di mano dai 21 Consiglieri presenti e votanti.

ORIGINALE

(Foglio pareri ex art. 49 D. Lgs 267/2000)

COMUNE DI MATERA

FOGLIO PARERI
di CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n. 32 del 23/05/1996.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 21.08/2007

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe MONTEMURRO

